

R.G.L. [REDACTED] 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott. [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] 2015 R.G.L.

promossa da:

[REDACTED], rappresentato e
difeso [REDACTED] dall'Avv. SBRIGLIO GIUSEPPE
(SBRGPP72D23L2190) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in

RICORRENTE

CONTRO

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED] e
dall'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita INPS - Inpdai - Enpals,
etc.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

[REDACTED] : come in atti.
[REDACTED] come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 4, co. 4 e 5, d.lgs. 182/97, di riordino del trattamento previdenziale dei
lavoratori dello spettacolo già iscritti a [REDACTED], prevede:



“4. - Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l'età pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantaseiesimo anno di età anagrafica (...).

5. - Ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i lavoratori di cui al co. 4 conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla data iniziale dell'assicurazione al Fondo e risultino versati in loro favore un numero di contributi giornalieri effettivi in costanza di lavoro o accreditati ai sensi dell'art. 1, co. 15, esclusivamente con la qualifica di tersicoreo o ballerino, secondo l'allegata tabella D”.

La ricorrente, iscritta all'ex [REDACTED] dal 1983, ha sicuramente raggiunto e superato l'età pensionabile prevista dal co. 4 cit. (ha attualmente 60 anni); quanto all'anzianità contributiva, dall'e/c in atti e per quanto riferisce [REDACTED], la ricorrente può vantare, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 182/97, n. 1462 giorni di contribuzione come “ballerini e tersicorei”, mentre le giornate successive di contribuzione risultano accreditate in conto come “generici e figuranti”.

Ora, l'anzianità contributiva minima per la pensione di vecchiaia, in applicazione dell'art. 4, co. 5, cit., che richiama la tabella D allegata al d.lgs. 182/97, è di n. 1.200 giornate al 1.01.1997 e di 1.400 giornate dal 1.07.1998, accreditate come “ballerino o tersicoreo”.

La ricorrente, quindi, già alle date indicate dalla tab. D del d.lgs. 182/97 godeva dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, restando, quindi, irrilevante la circostanza che i versamenti successivi si riferiscano alla diversa attività come “generico o figurante”.

La domanda per il riconoscimento della pensione di vecchiaia deve, pertanto, essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] contro [REDACTED] con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 2.10.2015:

a) accerta il diritto della ricorrente ad ottenere dall'[REDACTED] – ex gestione [REDACTED] la pensione di vecchiaia con decorrenza di legge, in relazione alla domanda amministrativa, con interessi al tasso legale da ciascuna scadenza a



saldo;

b) condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese processuali, liquida in complessivi € [REDACTED] oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;

c) fissa termine, ai sensi dell'art. 429, 1° co., c.p.c., di giorni trenta per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Torino, il 27/05/2016

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

